

FISCALITA' & COMMERCIO

INTERNAZIONALE

Insero del n. 10/2012

Australia


di Francesco Misuraca

- Introduzione
- Normativa sugli investimenti esteri
- Normativa doganale
- Contratti di distribuzione
- Normativa commerciale
- Normativa societaria
- Normativa fiscale
- Tutela della proprietà intellettuale
- Sistema valutario e creditizio



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



Ipsa,
una tradizione
di innovazione.
Da 40 anni.

Sommario

AUSTRALIA			
INTRODUZIONE	III	<i>Tutela del consumatore</i>	X
<i>Clima d'affari</i>	III	<i>E-commerce e consumatore</i>	XI
<i>Telecomunicazioni</i>	IV	<i>Responsabilità da prodotto</i>	XII
<i>Infrastrutture</i>	IV	<i>Tutela dei dati personali</i>	XII
<i>Principali indicatori economici</i>	IV	NORMATIVA SOCIETARIA	XIII
<i>Interscambio con l'Italia</i>	V	<i>Ditta individuale e partnership</i>	XIII
NORMATIVA SUGLI INVESTIMENTI ESTERI	V	<i>Joint venture</i>	XIII
<i>Accesso al mercato</i>	VI	<i>Trust</i>	XIII
<i>Metodi di risoluzione delle controversie</i>	VI	<i>Società pubbliche e private</i>	XIII
<i>Regimi fiscali di agevolazione</i>	VI	<i>Branch e subsidiary</i>	XIII
<i>Barriere non tariffarie</i>	VII	NORMATIVA FISCALE	XIV
NORMATIVA DOGANALE	VII	<i>Residenza fiscale e regime</i>	XIV
<i>Calcolo del dazio</i>	VIII	<i>delle plusvalenze</i>	XIV
<i>Dazio di base</i>	VIII	<i>Aliquote d'imposta sui redditi</i>	XIV
<i>GST o tassa sulla vendita in dogana</i>	VIII	<i>delle persone fisiche e delle società</i>	XIV
<i>Documenti di spedizione</i>	VIII	<i>Imposta sui capital gain</i>	XIV
<i>Carnet ATA, spedizione temporanea</i>	VIII	<i>(capital gains tax)</i>	XIV
<i>Circolazione delle merci</i>	VIII	<i>Periodo fiscale</i>	XV
<i>Importazione di prodotti alimentari</i>	VIII	<i>Specificità della tassazione dei redditi</i>	XV
<i>Trattamenti degli imballaggi in legno</i>	IX	<i>delle società</i>	XV
<i>Specifiche per l'etichettatura del vino</i>	IX	<i>Specifiche della tassazione delle</i>	XV
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE	IX	<i>partnership e delle joint venture</i>	XV
<i>Concessione di vendita e franchising</i>	IX	<i>Trattamento di dividendi, interessi e royalty</i>	XV
NORMATIVA COMMERCIALE	IX	<i>Antitrust</i>	XVI
<i>Licenze commerciali</i>	IX	TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	XVI
<i>Tutela della concorrenza</i>	IX	<i>Brevetti</i>	XVI
<i>e disciplina antimonopolio</i>	X	<i>Marchi</i>	XVI
		<i>Copyright</i>	XVII
		SISTEMA VALUTARIO E CREDITIZIO	XVII
		<i>Norme valutarie</i>	XVII

Australia

di **Francesco Misuraca** (*)

Introduzione

Dal punto di vista geografico l'Australia pertiene al complesso dell'Oceania ed è un continente compreso tra l'Oceano Indiano e il Pacifico del Sud.

Ha un'area totale di 7.741.220 km quadri, con una linea di costa di 25.760 km. Il suo clima è generalmente arido e semiarido, temperato a sud e ad est, nel nord tropicale, mentre il terreno presenta una fertile pianura nel sud-est. Le sue risorse naturali sono composte da bauxite, carbone, minerale di ferro, rame, stagno, oro, argento, uranio, nichel, tungsteno, elementi delle terre rare, sabbie minerali, piombo, zinco, diamanti, gas naturale, petrolio. In particolare, l'Australia è da considerarsi il più grande esportatore mondiale di carbone (con una quota del 29%). I principali gruppi etnici sono: Caucasico 92%, asiatico 7%, aborigeni e altri 1%. Le principali lingue sono: Inglese 78,5%, cinese 2,5%, italiano 1,6%, greco 1,3%, arabo 1,2%, vietnamita 1%, altri 8,2%, non specificato 5,7%. Le più diffuse religioni sono: Protestante 27,4%, cattolica 25,8%, ortodossa 2,7%, buddista 2,1%, musulmana 1,7%.

Negli ultimi decenni, l'Australia si è trasformata in un'economia competitiva a livello internazionale, con una struttura produttiva e di mercato avanzata. Si tratta, infatti, di una delle economie a più rapida crescita dell'OCSE sin dal 1990, risultato dovuto in gran parte alle riforme economiche adottate negli anni '80 del precedente secolo. Il paese presenta certamente problemi legati all'invecchiamento della popolazione, alla pressione del sistema produttivo sulle infrastrutture e alle questioni ambientali come le frequenti siccità, ma tutta la storia dell'Australia testimonia una grande capacità di adattamento dei suoi abitanti.

Il territorio fu colonizzato per la prima volta da aborigeni pervenuti sul continente dal sud-est asiatico, circa 40.000 anni prima degli europei, i quali ne iniziarono l'esplorazione solo nel 17° secolo.

Il primo reclamo formale da parte di una potenza europea risale al 1770, quando il capitano James Cook prese possesso della costa orientale in nome della Gran Bretagna (nel 1829 fu poi rivendicata tutta l'Australia, mediante creazione della prima colonia del Western Australia). Successivamente, alla fine dei secoli 18° e 19°, furo-

no costituite sei colonie, infine il paese, raggiunse l'indipendenza formale nel 1901, con lo status di federazione (*Commonwealth*).

Per tale motivo il paese, che profitto sempre delle proprie risorse naturali per sviluppare rapidamente le industrie agricole e manifatturiere, ha dato un importante contributo allo sforzo britannico nelle due guerre mondiali. La capitale amministrativa è Canberra, che ospita il governo federale di 6 stati e 2 territori. Tra le altre aree dipendenti: Le Isole Ashmore e Cartier, Christmas, Cocos (Keeling), Isole del Mar dei Coralli, Isole Heard e McDonald, Macquarie, Isola Norfolk.

La funzione legislativa è dalla costituzione australiana assegnata ad un Parlamento bicamerale, composto da Senato (76 seggi) e Camera dei Rappresentanti (150 seggi). Il sistema giuridico è di Common law, capo dello stato è Elisabetta II (regina d'Australia) dal 6 febbraio 1952, rappresentata dal governatore generale Quentin Bryce (dal 5 settembre 2008).

Clima d'affari

La diversità multiculturale è un elemento costante della società australiana e riguarda le abitudini quotidiane, l'intrattenimento, i media, l'insegnamento, l'architettura, la moda locale, la politica e la religione.

Questo fattore condiziona sia la generale politica economica locale sia gli affari privati e riflette il lento ma progressivo cambiamento demografico della popolazione australiana, il cui 27% proviene, anche per nascita, da altri paesi, valore che rischia di pervenire al 50% se si somma anche la seconda generazione di nati in Australia, i cui genitori stranieri siano emigrati da meno di trenta anni. Questo stato di cose è in parte imputabile alla politica laburista del secondo dopoguerra in parte all'apertura geografica e politica del territorio all'emigrazione europea. Infatti, dopo la seconda guerra mondiale, il Governo di Gough Whitlam nel 1972 promosse una politica di apertura, che da un lato cercava di "de-provincializzare" il territorio, costantemente esposto ad un latente izolazio-

(*) STUDIO LEGALE SMAF & ASSOCIATI, Studio Misuraca, Avvocati, Fiscalisti & Associati, MILANO ROMA BOLOGNA

nismo, dall'altro aveva lo scopo di rendere indipendente dal Regno Unito la cultura australiana.

A questa spinta progressiva si è affiancata in modo abbastanza naturale una massiccia emigrazione sia dall'Europa sia dalla vicina area oceanica, che ha reso il multiculturalismo un naturale ingrediente dell'economia e della finanza locali.

Struttura economica

L'Australia ha abbondanti risorse naturali e diversificate, al punto da attrarre un gran numero di investitori esteri, specie nel campo delle ingenti riserve di carbone, minerale di ferro, rame, oro, gas naturale, uranio, oltre che in quello delle fonti di energia rinnovabili.

L'Australia ha anche un ampio settore dei servizi ed è un importante esportatore delle predette risorse naturali, ma anche di energia e alimentari.

L'economia australiana è cresciuta per 17 anni consecutivi, prima della crisi finanziaria globale. Successivamente, il governo ha introdotto un pacchetto di incentivi fiscali per compensare l'effetto del rallentamento dell'economia mondiale, mentre la *Reserve Bank of Australia* ha tagliato i tassi di interesse ai minimi storici. Queste politiche - e la domanda continua di materie prime, in particolare dalla Cina - ha aiutato la ripresa dell'economia australiana, quasi dopo un solo trimestre di crescita negativa.

L'economia è cresciuta dell'1,4% nel corso del 2009 - le migliori prestazioni in seno all'OCSE - del 2,7% nel 2010 e dell'1,8% nel 2011.

La disoccupazione, originariamente previsto ad un livello dell'8-10%, ha raggiunto il 5,7% alla fine del 2009 ed è sceso al 5,1% nel 2011. A seguito di detto miglioramento dell'economia, il disavanzo di bilancio è previsto nel 2012 al di sotto del 4,2% del PIL e il governo potrebbe tornare a eccedenze attive di bilancio già nel 2015. Per tutti tali motivi l'Australia è stata una delle prime economie avanzate ad aumentare i tassi di interesse, con sette rialzi dei tassi tra ottobre 2009 e novembre 2010. Il governo è quindi attualmente focalizzato sull'incremento della produttività economica dell'Australia, al fine di garantire la sostenibilità della crescita, e continua a gestire l'intenso, ma a volte teso, rapporto economico con la Cina.

Telecomunicazioni

I maggiori operatori telefonici sono presenti in Australia: Vodafone, Telstra, Optus, Virgin, all'interno di un panorama dal livello tecnologico alto, caratterizzato da notevoli investimenti in ricerca e sviluppo, dall'accesso libero ai media e da una grande diffusione di internet.

Infrastrutture

Le ferrovie sono poco estese, se proporzionate alla vastità del territorio, esiste solo un sistema di arterie principali che collega le maggiori città.

Più articolata è la rete aeroportuale. Un centinaio di aeroporti sono allestiti in Australia, con una rete infrastrutturale di contorno (strade e mezzi di trasporto) di buon livello. Infine, nel campo marittimo sono degni di menzione i numerosi e attrezzati porti di Port Adelaide, Port Dalrymple, Port Hedland, Port Kembla, Port Lincoln, Port Walcott, Darwin, Fremantle, Gladstone, Melbourne, Newcastle, Sydney, Brisbane, Cairns, Dampier, Geelong, Hay Point, Hobart, Jarvis Bay.

Principali indicatori economici

Forza lavoro: - 12.050.000 (2011) posizione nella graduatoria mondiale: 43	Tasso di inflazione annuo (prezzi al consumo): - 3,4% (2011) - 2,8% (2010)	Esportazioni - prodotti: - carbone, minerale di ferro, oro, carne, lana, alluminio, grano, macchinari e mezzi di trasporto
Forza lavoro per settore: - agricoltura: 3,6% - industria: 21,1% - servizi: 75% (stima 2009)	Agricoltura - prodotti: - grano, orzo, canna da zucchero, frutta, bovini, ovini, pollame	Esportazioni - partner principali: - Cina 27,4%, Giappone 19,2%, Corea del Sud 8,9%, India 5,8% (2011)
Tasso di disoccupazione: - 5,1% (2011) - 5,2% (2010)	Settori: - Minerario, industriale e attrezzature di trasporto, trasformazione dei prodotti alimentari, prodotti chimici e in acciaio	Importazioni: - 243,4 miliardi dollari (2011) posizione nella graduatoria mondiale: 21
Investimenti: - 26,8% del PIL (2011) posizione nella graduatoria mondiale: 34	Produzione industriale tasso di crescita: - 0,1% (2011 est) posizione nella graduatoria mondiale: 148	Importazioni - prodotti: - macchinari e mezzi di trasporto, computer e macchine per ufficio, apparecchiature e componenti per le telecomunicazioni, petrolio greggio e prodotti petroliferi
Bilancio: - Ricavi: 473,2 miliardi dollari - Spese: 521,8 miliardi dollari (2011)	Petrolio - produzione: 549.200 barili / giorno (2010) posizione nella graduatoria mondiale: 30	Importazioni - partner principali: - Cina 18,5%, USA 11,4%, Giappone 7,9%, Singapore 6,3%, Germania 4,7% (2011)
Tasse e altri proventi: - 31,8% del PIL (2011) posizione nella graduatoria mondiale: 82	Esportazioni: - 272,1 miliardi dollari (2011) posizione nella graduatoria mondiale: 22	Investimento diretto all'estero - attivo: - 443,5 miliardi dollari (stima 31 dicembre 2011)
Debito pubblico: - 26,8% del PIL (2011) - 23,5% del PIL (2010)		

Prodotto Interno Lordo

PIL - tasso di crescita reale:	PIL - pro capite (PPP):	PIL (potere d'acquisto):	PIL (tasso di cambio ufficiale):	PIL - composizione per settore:
2% (2011) 2,7% (2010) 1,8% (2009)	\$ 40.800 (2011) \$ 40.400 (2010) \$ 40.000 (2009)	926,2 (2011) 907,7 (2010) 885,2 (2009)	1.488 (2011)	agricoltura: 4% industria: 24,6% servizi: 71,4%
	Nota: i dati sono in dollari USA 2011	Nota: i dati sono in miliardi di dollari USA 2011	Nota: il dato è in miliardi di dollari USA 2011	Dati del 2011

Interscambio con l'Italia

Il Governo federale, ma anche alcuni governi statali hanno, più volte, concepito il progetto di sviluppare relazioni preferenziali con l'industria italiana, sotto il profilo della partecipazione di capitale (*equity*), della formazione di joint-ventures e dello scambio di tecnologia. L'Italia esporta verso il territorio australiano macchinari, prodotti chimici e farmaceutici, prodotti agro-alimentari, arredamento, ceramica, gioielli, calzatura e ottica ed è l'undicesimo paese fornitore a livello mondiale, mentre è il terzo tra quelli europei. L'import dall'Australia invece, riguarda materie prime come carbone, lana, grano, materiali ferrosi e, inoltre, medicinali e pelletteria.

Ora, dato che l'*Australian Security and Investment Commission* prevede un fabbisogno dell'Australia, nel prossimo decennio, di investimenti infrastrutturali per la cifra totale di A\$ 770 miliardi, l'industria italiana si è indirizzata anche verso tale opportunità.

Infatti, pur essendo nell'ultimo decennio duplicate le esportazioni italiane verso l'Australia, in virtù della forte crescita del territorio, specie dei consumi privati, è tuttavia venuta in risalto la concorrenza di produzioni asiatiche simili a quelle italiane e a basso costo, che stanno minando le basi di apertura del mercato australiano. Questa circostanza sta perciò, lentamente, re-indirizzando l'export italiano verso i beni a più alto valore aggiunto come i beni strumentali, il tutto favorito dall'alto PIL pro capite e dall'estensione dimensionale (22 milioni di abitanti) del mercato.

Al momento, i maggiori settori di interesse si sono rivelati per l'industria italiana l'ingegneria civile, le opere infrastrutturali, le forniture minerarie, le macchine agro-industriali, gli utensili, le macchine tessili, le tecnologie ambientali, le fonti rinnovabili, (stoccaggio CO₂, fotovol-

taico e geotermia), i sistemi idrici, l'edilizia e gli impianti, le macchine elettriche, i mezzi di trasporto, le attrezzature mediche.

Di converso, l'Australia ha destinato ingenti fondi pubblici e privati allo sviluppo nei settori delle infrastrutture, dell'energia e delle risorse.

Per coordinare gli sforzi con il governo italiano, le relative opportunità commerciali e di investimento per l'impresa italiana, pertanto, è stato elaborato con l'Australia un quadro convenzionale di riferimento nei seguenti e principali trattati bilaterali stipulati:

- accordo relativo ai servizi aerei;
- accordo di cooperazione culturale;
- accordo di cooperazione economica e commerciale, con scambio di note aggiuntivo;
- convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito;
- accordo di reciprocità in materia di assistenza sanitaria, con dichiarazione di intenti;
- accordo di emigrazione e stabilimento con scambio di note;
- accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale;
- memorandum d'intesa per la cooperazione in materia di ricerca scientifica e di tecnologia.

Normativa sugli investimenti

In Australia, gli investimenti stranieri sono generalmente incoraggiati, salvo richiedere necessarie autorizzazioni a fronte per alcuni tipi di investimenti.

La materia è regolata dalla legge del 1975 sulle acquisizioni straniere (Act 1975, anche noto come FATA, *Foreign Acquisitions and Takeovers Act*). Secondo tale disciplina è il *Foreign Investment Review Board* (FIRB) ad esaminare le proposte di investimento estero e a formulare raccomandazioni al governo federale in merito a tali proposte. Il ministero del governo federale responsabile per le decisioni di investimento esteri è il Tesoro. Per investimenti esteri si intendono quelli realizzati da persona che non sia abitualmente residente in Australia o da qualsiasi società o trust in cui vi sia una sostanziale (15 per cento o più) partecipazione di stranieri (o in cui gli stranieri abbiano una partecipazione aggregata del 40 per cento o più).

In molti casi non occorre alcuna notifica delle operazioni al FIRB, tale necessità insorge tuttavia in relazione a determinati tipi di investitore, investimento, settore industriale e valore dell'investimento proposto.

In via non esaustiva e a titolo di segnalazione dei casi di

maggior rilievo, occorre notificare al FIRB i dettagli dell'investimento se:

- l'investimento diretto proviene da governi o agenzie governative straniere;
- l'acquisizione di azienda o società australiana è per valore eccedente nel 2012 i 231 milioni di dollari Australiani (A\$);
- l'acquisto riguarda immobili residenziali o non residenziali o azioni o quote di società o trust capitalizzati in forma immobiliare (tali i trust e le società che detengano un capitale immobiliare che per più del 50% sia composto di terreni non rurali).

Accesso al mercato

La difficoltà di ottenere risultati in seno al WTO per migliorare l'accesso al mercato mondiale, ha fatto sì che l'Australia perseguisse accordi di libero scambio a livello sempre più bilaterale. Esistono accordi con la Nuova Zelanda (1983), con gli Stati Uniti (2004), il Cile (2008), trattati di libero commercio con Singapore (2003), con la Thailandia (2004), con l'ASEAN (2009).

L'Australia continua ad essere, comunque, attiva per eliminare le distorsioni per i prodotti ed i servizi agricoli, capeggiando il "Gruppo di Cairns", che associa i principali produttori agricoli mondiali contrari ai sussidi agricoli in Europa, Stati Uniti e Giappone.

L'Australia si oppone, inoltre, alle spinte europee di riconoscimento delle "indicazioni geografiche" tipiche dei prodotti agro-alimentari, anche se il 1° dicembre 2008 è stato firmato un accordo fra UE e Australia per la protezione delle indicazioni geografiche e delle espressioni tradizionali nel comparto viticolo, e anche se, ad ottobre 2008, è stato siglato l'Accordo EU-Australia, il c.d. *Partnership Framework*.

L'Australia ha, inoltre, negoziati in corso con Corea del Sud, Consiglio di Cooperazione del Golfo Malesia, Giappone, Indonesia, Cina e India, tutti intesi a stipulare relazioni di libero commercio.

Metodi di risoluzione delle controversie

L'Australia è parte della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Di conseguenza, il rilascio di un lodo arbitrale nell'ambito della comunità di stati parte del trattato (che contenga misure di tutela giurisdizionale, secondo legge o equità) troverà riconoscimento ed esecuzione presso la Corte Federale o uno qualsiasi dei tribunali australiani del singolo Stato o Territorio, come se rivestisse la stessa efficacia di sentenza emessa dal locale Tribunale.

Il governo australiano ha istituito la *Australian Trade Commission (Austrade)*, che sovrintende agli incentivi per il commercio e lo sviluppo ed offre alle aziende internazionali con un unico, integrato punto di contatto, supporto per tutti gli investimenti e le proposte di carattere commerciale. Lavorando in *partnership* con le imprese e il governo, *Austrade* offre alle aziende estere sia informazioni per sviluppare il business sia supporto per avviare o ampliare un'attività in Australia. *Austrade* fornisce, in particolare, informazioni sulla regolamentazione degli investimenti e sui programmi di assistenza governativi, aiutando dette imprese ad individuare il potenziale di investimento in particolari settori e i partner strategici. *Austrade* ha uffici in più di 100 sedi e in più di 55 paesi in tutto il mondo.

A livello federale, il ruolo di *Austrade*, è integrato dal particolare regime fiscale dell'imposta sui redditi, che è stato predisposto per fornire incentivi alle spese in materia di ricerca e sviluppo.

Le attività di R&S consentono alle aziende australiane di richiedere deduzioni sino al 125% (o 175% in alcuni casi) per le spese ammissibili sostenute per progetti innovativi. Le aziende con un fatturato di gruppo di almeno A\$ 5 milioni e che spendano tra i 20.000 e i 2 milioni di A\$ in R&S sono ammesse, invece, al rimborso della tassazione, in luogo della semplice deduzione fiscale. La detrazione (*offset*) è del 30% della spesa R&S. In aggiunta all'incentivo, il governo federale offre anche discrezionalmente assistenza alle imprese che svolgono sia R&S sia attività di commercializzazione dei prodotti innovativi. Recenti modifiche apportate alla normativa d'incentivo fiscale agli R&D sono state introdotte dal governo federale: il nuovo incentivo fiscale sostituirà il sopra nominato sgravio fiscale per redditi successivi al 1° luglio 2011.

Il nuovo incentivo fiscale prevede due opzioni:

- detrazione del 45%, rimborsabile come credito di imposta, a favore di imprese con un fatturato aggregato inferiore a A\$ 20 milioni all'anno;
- detrazione del 40%, non rimborsabile per tutte le altre società.

Le aziende possono riportare i crediti inutilizzati nei bilanci e dichiarazioni degli anni successivi.

Per le piccole e medie imprese, infine, il governo australiano ha previsto l'attivazione di ulteriori crediti trimesi per le attività di R&S.

Il governo federale ha, d'altro lato, istituito il Fondo di Innovazione che mira a sviluppare un mercato del capitale di rischio per gli investitori del settore privato. Il

Fondo mira a favorire l'investimento in nuove imprese tecnologiche, costituendo un ambiente regolamentato nel quale il governo favorisce sia centri di ricerca scientifica cooperativa sia imprese nazionali e internazionali sia collaborazioni tra università, agenzie governative federali, statali e industria.

Inoltre, il regime di *Commercialising Emerging Technologies* supporta la commercializzazione di prodotti innovativi, processi e servizi. Infine, un certo numero di concessioni sono destinate ad incoraggiare le società multinazionali non residenti per stabilire la loro sede regionale in Australia. Tali concessioni consistono in detrazioni fiscali per alcuni costi di localizzazione e in un'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dal territorio australiano.

Barriere tariffarie

I dazi non sono particolarmente alti e solo il 7% ha un'aliquota superiore al 20%, mentre il restante 80% è inferiore al 5%. Di recente, le dogane australiane sono state comunque sottoposte ad una decisa e ulteriore riduzione del prelievo.

Nel febbraio 2008, il Governo australiano ha cercato di ridurre l'entità delle barriere non doganali all'ingresso delle merci straniere, mediante un processo di riforma complessiva, per esempio, del sistema di bio-sicurezza, con lo scopo di favorire il commercio con il principale partner in importazione. L'Italia ha ottenuto, p.e., nel 2006 il permesso di importare il prosciutto crudo disossato. Gli "standard" fitosanitari rimangono comunque alti per le importazioni di beni alimentari e per tale motivo la Commissione Europea, sin dal 2003 ha richiesto un "panel" WTO per revisionare e riformare il regime australiano di quarantena per le importazioni, non ancora adeguate agli standard WTO (vedasi lo *SPS Agreement*). La transazione stipulata all'esito del panel non ha cambiato l'orientamento restrittivo dell'Australia in materia di bio-sicurezza, dato che continua a mancare una preventiva analisi valutativa del rischio (*Import Risk Analysis*, IRA).

Inoltre, l'Australia non è parte dell'accordo plurilaterale WTO sugli appalti pubblici, per cui, pur essendo le sue pratiche e procedure di "procurement" pubblico allineate con quelle dei principali paesi avanzati, tuttavia alcune imprese straniere si lamentano delle onerose richieste di documentazione e certificazione e degli alti costi di partecipazione alle gare.

Normativa doganale

La legge doganale (Parte VIII) prevede i criteri di calcolo del dazio dovuto.

Due fattori rilevano ai fini della valutazione dell'importo dei dazi da pagare: il paese d'origine e il valore delle merci.

Il dazio doganale è generalmente applicato sul "valore delle merci dichiarato in dogana", il quale si basa sul prezzo FOB (*Free On Board*), cioè sul valore nel porto estero di esportazione.

Il valore in dogana è pertanto determinato in conformità del diritto doganale australiano e può non necessariamente corrispondere al prezzo di vendita delle merci. Il dazio doganale è da liquidare nel momento in cui le merci attraversano la frontiera australiana, perciò data utile potrà risultare sia la data in cui le merci sono accertate alla frontiera sia la data in cui ne escono per una qualsiasi destinazione doganale, incluso un deposito doganale. In generale, l'aliquota normale del dazio ammonta per la maggior parte dei beni al 5%, compresi i veicoli automobilistici e le loro componenti.

I prodotti tessili, l'abbigliamento e le calzature in genere applicano un'aliquota del 10%.

L'importo dei dazi doganali riscossi sulle merci importate può essere ridotto attraverso l'applicazione di vari tipi di agevolazione tariffaria (c.d. TCO, Statuti e Accordi di libero scambio o FTA, *free trade agreements*). L'applicazione di tali concessioni dipende da una serie di fattori legati alla natura delle merci e allo scopo per il quale le merci sono importate.

In generale, quando un TCO o altra agevolazione non sussiste, gli importatori possono comunque richiederne l'applicazione, se si può dimostrare che le merci importate non sono presenti in Australia e non hanno un equivalente sostituibile. Inoltre, l'*authority* nota come *AusIndustry* amministra il programma *Enhanced Projects By-laws Scheme* (By-law 71, statuto doganale speciale per progetti avanzati), che consente l'importazione esente da dazio per beni strumentali relativi a progetti di opere governative (nei relativi settori ammissibili), che comportino una spesa (in conto capitale) di oltre 10 milioni di dollari australiani. Il programma è spesso utilizzato da aziende minerarie e manifatturiere. Al fine di ottenere le concessioni del predetto regime, le imprese candidate devono dimostrare che le rispettive pratiche di partecipazione ad appalti governativi assicurino una completa, corretta e ragionevole opportunità alle imprese australiane di partecipazione alla fornitura di beni e servizi per il progetto. Oltre a dover rispettare i requisiti dimensionali dei

predetti incentivi nei processi amministrativi d'importazione delle merci, gli importatori devono naturalmente garantire che le dichiarazioni d'importazione siano perfettamente regolari con riferimento al diritto doganale australiano.

Calcolo del dazio

Il valore del dazio da pagare sulla merce importata è la somma del:

- prelievo doganale (Custom duty);
- GST (tassa sulle vendite, simile all'IVA);
- altre tasse (per esempio la *Wine Equalisation Tax*).

Dazio di base (Customs duty)

Il dazio di base (*customs duty*) è calcolato sul *customs value* (valore di dogana FOB), che ammonta alla conversione del prezzo del prodotto da importare in dollari australiani. La sua aliquota varia dallo 0 al 10%.

GST o tassa sulla vendita in dogana

La GST 10% è simile all'IVA italiana e si calcola sulla base imponibile rappresentata dalla somma dei seguenti valori:

- *customs duty*;
- *customs value* del bene importato;
- spese;
- costi di trasporti internazionali.

Documenti di spedizione

Le spedizioni destinate all'Australia devono essere corredate dei documenti di seguito citati, oltre che della dichiarazione in dogana (DAU), richiesta per tutte le spedizioni mondiali, salvo che all'interno dell'Unione Europea:

- a) certificato fitosanitario, necessario per frutta, legumi, sementi e altri vegetali;
- b) fattura commerciale in inglese e in tre esemplari, che deve citare:
 - la descrizione dettagliata dei prodotti;
 - i porti e aeroporti di entrata;
 - il paese di origine;
 - il numero di tariffa doganale;
 - i costi d'imballaggio;
 - i costi aerei o marittimi;
 - l'ammontare delle spese di assicurazione;
 - i ribassi, gli sconti, gli storni ecc.;
- c) certificato sanitario, necessario per le carni, dato che in passato l'Australia aveva sospeso le proprie importazioni di animali o di carne animale proveniente dal-

l'Unione europea a causa del rischio di contaminazione da ESB (morbo della mucca pazza).

Carnet ATA, spedizione temporanea

L'esportazione temporanea per mezzo del carnet ATA in Australia è possibile per i seguenti prodotti:

- campioni commerciali;
- materiale professionale;
- merci in transito;
- merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre e altre manifestazioni commerciali;
- spedizioni postali.

Circolazione delle merci

Molti prodotti importati devono sottostare a numerosi e specifici requisiti legali, tra i quali si possono menzionare:

- standard di etichettatura e dichiarazione d'origine per i prodotti alimentari e regole di condotta per prodotti di consumo;
- regole di quarantena di carattere fitosanitario.

Un requisito necessario per l'importazione, per esempio, di vino in Australia è l'applicazione di un'etichetta con il nome del distributore, che può essere unita al prodotto sia dal produttore che dal distributore.

Lo standard unificato d'ispezione dei prodotti alimentari importati è l'AQIS e, inoltre, il *Food Standards Australia New Zealand* (FSANZ).

Il prodotto che non rispetta le disposizioni di sicurezza è fermato in frontiera dagli agenti AQIS.

Gli standards derivano dalla legge FSC (*Australian Food Standards Code*) e la FSANZ deve sorvegliare il rispetto della FSC.

Tutti gli altri prodotti agro-alimentari importati devono conformarsi con le disposizioni della legge del 1992 per la sicurezza degli alimenti.

Per poter superare il controllo di quarantena è necessario premunirsi di un permesso di importazione per i prodotti, specie per la frutta fresca, la verdura o gli alimenti che contengono latte, uova, carne o altri ingredienti di origine animale. I prodotti importati possono essere ulteriormente ispezionati, non è infatti sufficiente superare il periodo di quarantena. Infatti, dopo l'immissione nel territorio è ancora necessario che le merci siano autorizzate dal Servizio dei Consumatori Australiani (ASC), per mezzo di una procedura compiuta presso un Ufficio dei Consumatori o richiesta elettronicamente attraverso il sistema autorizzato ASC.

Trattamento degli imballaggi in legno

Sono in vigore le seguenti regole:

- a) gli imballaggi trattati con procedura a calore devono:
 - essere accompagnati da un certificato di trattamento (durata, temperatura);
 - riportare i riferimenti della struttura abilitata;
 - essere privi di scorsa;
 - essere accompagnati da una *packing declaration*;
- b) gli imballaggi trattati con procedura a fumigazione devono:
 - essere accompagnati da un certificato di trattamento (rilasciato dall'*authority* AFFA);
 - rispondere agli standard AFFA;
 - essere corredati della *packing declaration* che includa eventualmente una *cleanliness declaration* quando la spedizione si effettua per mezzo di un contenitore.

È dal settembre 2004 che l'Australia ha accettato gli imballaggi di legno, purché trattati secondo le norme NIMP n. 15, anche se con alcuni limiti.

Specifiche per l'etichettatura del vino

L'etichetta deve riportare almeno le seguenti informazioni in lingua inglese:

- il nome del produttore;
- il nome e indirizzo dell'importatore;
- il nome del Paese di origine del prodotto;
- la data di scadenza del prodotto;
- la gradazione alcolometrica;
- il peso netto, indicato secondo il sistema metrico decimale e il sistema anglosassone;
- la presenza di allergeni;
- la denominazione di vendita;
- le modalità di conservazione.

Contratti di distribuzione

Contratto di agenzia

Il contratto di agenzia si basa su un rapporto anche di mero fatto tra preponente e agente e il relativo accordo può sussistere nonostante il fatto che l'agente sia descritto come mero acquirente o per mezzo di qualche altro termine o definizione legale da ritenersi apparentemente incompatibile con la definizione di agente.

Il rapporto tra preponente e agente può sorgere:

- a) per nomina espresa;
- b) per accordo implicito deducibile dal comportamento delle parti (che renda ragionevole dedurre il consenso di entrambe le parti al rapporto di agenzia);
- c) per effetto della dottrina della "preclusione", per cui è

da escludersi in base al comportamento o alle dichiarazioni espresse del preponente a terzi che la data persona interessata non sia un agente;

- d) per effetto di ratifica del preponente al contratto stipulato da agente professo ma senza previa autorizzazione;
- e) per effetto dello stato di necessità, oppure;
- f) in ragione di una presunzione derivante da coabitazione con il preponente.

L'agente è obbligato a compiere determinati atti nei riguardi del preponente, come espressione di un generale dovere fiduciario (per esempio, divulgare ampiamente nei rapporti con la clientela il proprio ruolo di agente, evitare conflitti di interesse e non trarre profitto personale dalla propria posizione). L'agente può, invece, facoltativamente impegnarsi verso il preponente secondo la clausola dello *star del credere*, che garantisce il preponente della solvibilità dei terzi acquirenti promossi dall'agente. Lo *star del credere* dell'agenzia può essere dedotto implicitamente anche dal fatto che l'agente addebita una commissione di rischio aggiuntiva.

Infine, i terzi che trattano con l'agente possono agire direttamente contro lo stesso oppure in rivalsa contro il preponente o contro entrambi.

Concessione di vendita e franchising

Il Franchising è regolato da un codice di condotta settoriale, reso obbligatorio dal *Trade Practices Act* del 1974 (Parte IV B) e dalle *Trade Practices (Industry Codes—Franchising) Regulations 1998*.

I singoli Stati e i Territori dell'Australia hanno specifiche discipline del *franchising* e rilasciano particolari licenze per i prodotti e derivati del tabacco e del petrolio. La disciplina della distribuzione commerciale è, invece, regolata in gran parte dalla disciplina in tema di vendita; a titolo particolare, i distributori devono soltanto osservare alcuni doveri fiduciari in tema di azioni legali intentate contro i rispettivi fornitori.

Gli Stati e i Territori hanno speciali discipline per la distribuzione dei veicoli a motore, per la vendita di prodotti di seconda mano, per beni ceduti in pegno e per i valori mobiliari.

Normativa commerciale

La licenza commerciale è senz'altro richiesta, per stranieri o entità straniera, in diversi settori di attività considerati nevralgici per il mercato australiano come la radio-

diffusione, le compagnie aeree, la fornitura di credito al consumo, le attività bancarie, la negoziazione di titoli o la fornitura di servizi finanziari, la consulenza.

Tutela della concorrenza e disciplina anti-monopolio

Diversi Stati hanno promulgato leggi in materia di pratiche commerciali restrittive. Le fonti principali sono il *Trade Practices Act 1974* e il *Reform Act* del 1995.

Il *Trade Practices Act 1974* e il *Reform Act 1995* si applicano a tutti gli Stati e Territori della federazione.

Il sistema federale di tutela previsto dal *Trade Practices Act* del 1974 (§ 4M) prevede che l'esistenza di restrizioni al libero commercio vada eliminata a motivo della ragionevolezza (della tutela) di un interesse privato o pubblico. La valutazione di tale ragionevole interesse è rimessa espressamente dalla legge al giudice.

Il giudice, e non il *jury* (commissione dei pari), dovrà effettuare la valutazione di fatto in merito alla ragionevolezza dell'interesse tutelato, né in merito a tale ragionevolezza potranno essere fornite prove da persone attualmente impegnate nel commercio considerato, anche se il giudice potrà tener conto di tutte le circostanze del caso, cioè sia della natura dell'attività svolta sia delle condizioni in cui è svolta. Viceversa, la ragionevolezza del contratto che rischia di compromettere la libertà dei commerci andrà esaminata in relazione al valore economico attribuitogli dalle parti, e al tempo e al luogo in cui la pratica restrittiva prevista da contratto potrà manifestarsi. Sono più spesso interessati da una potenziale violazione della concorrenza (concorrenza sleale, restrizione commerciale o lavorativa) i contratti di impiego e quelli di vendita di avviamento aziendale, posto che in entrambi è proprio oggetto del contratto, o di singole clausole, convenire (e retribuire) in modo espresso una limitazione del diritto ad operare o a lavorare del venditore o del lavoratore, per un certo territorio e per un certo periodo di tempo posteriore alla data di scadenza o di conclusione del contratto.

D'altro lato, all'esito della privatizzazione delle infrastrutture avvenuta in Australia, la maggior parte degli Stati e territori hanno adottato una legislazione per prevenire ogni abuso di posizione dominante, e per garantire i diritti dei terzi, specialmente in tema di accesso alle infrastrutture essenziali come gasdotti e reti elettriche. Pertanto, nel West Australia il *Petroleum Products Pricing Act* del 1983 ha previsto specifiche procedure di ispezione e controllo in caso di prezzi eccessivi per i prodotti e i servizi petroliferi.

Invece, lo Stato di Victoria, in conformità del *Collusive Practices Act* del 1965 ha proibito gare, offerte e astensioni da gara compiute in modo concertato. Queste pratiche sono sanzionate da multe o da reclusione o da entrambi. Si intende per "accordo collusivo d'appalto" e per "accordo collusivo di gara" l'appalto e la gara che abbiano per scopo o effetto quello di impedire o limitare la concorrenza di tutte le altre parti, o di una di esse, nelle procedure di gara o nelle offerte organizzate dal governo dello Stato di Victoria. Infine, nel Sud Australia il *Prices Act 1948* si è occupato in forma generale del controllo sulla libertà dei prezzi, di imporre divieti in materia di pratiche commerciali restrittive, di pubblicità ingannevole e condizioni differenziali di acquisto o vendita, e di prevedere specifici requisiti in tema di prezzatura dei beni mediante etichetta.

Tutti gli Stati e i Territori hanno adottato una legislazione che istituisce organismi ispettivi in materia di tutela dei consumatori. Scopo di tali organismi è sostanzialmente quello di formulare raccomandazioni ai rispettivi Governi, fornire consulenza ai consumatori, ricevere le loro denunce, sottoporre a studio questioni di interesse per i consumatori.

Le principali fonti legislative in materia sono il *Fair Trading Act 1999* (Victoria), *Fair Trading Act 1987* (Nuovo Galles del Sud), il *Fair Trading Act 1989* (Queensland), *Fair Trading Act* del 1987 (SA), *Consumer Affairs Act 1971* (West Australia), *Fair Trading Act 1973* (ACT), *Fair Trading Act 1990* (NT), *Consumer Affairs Act 1988* (Tasmania).

Il Nuovo Galles del Sud, Victoria e Queensland hanno adottato legislazioni che consentono ai Tribunali di occuparsi mediante apposite procedure dei reclami e delle azioni dei consumatori, mentre gli altri Stati e Territori considerano le medesime azioni come controversie di minimo valore, che meritano di essere sottoposte al solo processo ordinario previsto dal sistema giudiziario preesistente.

In generale, le discipline differiscono tra Stati e Territori, comportando requisiti differenziali in merito alla progettazione, alla realizzazione e messa in sicurezza dei prodotti, alle informative sui prodotti, alla sanzione di prassi ingannevoli, di dichiarazioni false o fuorvianti, di pubblicità-esca, di vendite piramidali, al rilascio non richiesto di carte di debito, di merci non richieste, alla pubblicità di finte aste e di vendite porta a porta.

D'altro lato, il *Fair Trading Act* del 1987 (SA), il *Fair Trading Act 1990* (NT) e il *Credit Reporting Act 1978* (VIC)

conferiscono ai consumatori alcuni diritti in relazione alle informazioni raccolte in loro danno, per esempio, informazioni incrociate sul credito.

Tutti gli Stati e i Territori hanno legislazioni in vigore sul credito al consumo. Vi è anche un generale Codice del Consumo, che opera in tutti gli Stati e Territori, e regola la negoziazione dei contratti di credito, gli interessi, le commissioni, le ipoteche, le altre garanzie, i contratti di vendita correlati ai finanziamenti, i contratti di assicurazione connessi, la pubblicità e l'esecuzione forzata. Il Codice non limita la sua applicazione alle banche e alle istituzioni finanziarie, bensì interessa qualsiasi persona che eserciti attività in materia di credito al consumo, come nel caso di credito eventualmente fornito dalle medesime imprese fornitrici dei prodotti.

In tema di e-commerce il Commonwealth australiano ha emanato l'*Electronic Transactions Act* del 1999 su modello della disciplina consigliata dalla nota Commissione delle Nazioni Unite UNCITRAL (legge modello UNCITRAL).

La legge così ispirata al modello UNCITRAL dal 1° luglio 2001 si applica a tutti gli Stati e Territori, tranne quelli espressamente esentati.

La disciplina:

- a) fornisce alle transazioni elettroniche lo stesso rilievo giuridico dei documenti scritti;
- b) consente agli utenti di interagire elettronicamente (con valore legale) con tutti i servizi del Commonwealth, statali e territoriali, oltre che con tutte le agenzie governative;
- c) prevede che non sussista alcuna discriminazione tra diverse forme di tecnologia telematica.

La legge riguarda, in effetti, principalmente i rapporti tra persone private (cittadini e singole società) e gli enti governativi, tuttavia i rapporti tra Commonwealth e privati ispirano le transazioni anche tra privati.

Tutti gli Stati e Territori hanno adottato una legislazione speculare rispetto alla predetta legge federale sulle transazioni elettroniche.

D'altro lato, si occupa della sorveglianza su Internet in Australia la *Australian Communications and Media Authority* (ACMA), che conformemente al *Broadcasting Services Act* del 1992, si propone di rispondere alle preoccupazioni della comunità locale in merito ai contenuti illegali e offensivi presenti su Internet.

La sorveglianza e la disciplina si applicano uniformemente ai siti web, alle *newsgroup*, agli *usenet* e agli altri ti-

pi di informazioni memorizzate su supporti hardware cui sia possibile accedere tramite Internet.

Ai sensi della predetta legge, le seguenti categorie di contenuti Internet ospitati in Australia sono vietati:

- a) qualsiasi contenuto Internet classificato come "RC" o "X18+" dal Consiglio di Classificazione, e
- b) il contenuto estero ospitato in Australia classificato R18 + e non soggetto a restrizione di accesso.

Ebbene, se il contenuto non rientra nelle categorie di cui sopra, ACMA non può intervenire.

In tema di corrispondenza elettronica invasiva, lo *Spam Act 2003* disciplina le email commerciali e gli altri messaggi elettronici commerciali recanti uno o più "link" australiani. Proibisce, al riguardo, sia l'invio di messaggi commerciali non richiesti sia quelli inviati con consenso, ma che non contengano informazioni sul mittente o non permettano di porre fine al consenso prestato, mediante apposita funzione di cancellazione dalle *mailing-list*.

Inoltre, non possono essere acquistati, forniti o usati software di raccolta di indirizzi email.

Infine, la legge è applicata coattivamente mediante inflizione di gravi sanzioni civili e adozione di ingiunzioni o ordini giudiziari di risarcimento danni.

Il settore del web marketing rimane di massimo interesse per gli sforzi disciplinari del governo.

Lo dimostra la classifica dei search engines più consultati nel 2009, che è stata stilata dallo *State Counter*:

- Google 94%;
- Bing 2,13%;
- Yahoo 2,03%;
- MSN 0,21%;
- Ask 0,15%.

Inoltre, è accertato che l'utilizzo dei social network in Australia è molto diffuso a livello statistico, pare che oltre il 70% degli utenti-internet in Australia abbiano visitato almeno un sito di social network nel 2009, il 29% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Queste cifre sono in costante crescita e testimoniano l'importanza strategica della tutela giuridica nel campo del Web Marketing. I problemi di tutela sono, infatti, cresciuti enormemente a causa della sempre maggiore disponibilità di dati sensibili, rilasciati dagli stessi utenti presso i principali "Social Network".

Inoltre, le aziende che utilizzano il canale del web sono sempre più esposte a rischi di contestazione legale nei propri rapporti commerciali, di promozione, distribuzione, vendita, assistenza e di studio dei comportamenti dei consumatori sul web.

Responsabilità da prodotto

La responsabilità da prodotto è disciplinata nel contesto del *Competition and Consumer Act* del 2010, il cui oggetto è “migliorare il benessere degli australiani attraverso la promozione della concorrenza, il commercio equo e la tutela dei consumatori”.

La legge presenta una vasta gamma di disposizioni preordinate a questo scopo, assegnando il ruolo di authority per il regolamento di dettaglio e la sorveglianza del settore alla *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC).

La ACCC, in tema di responsabilità da prodotto, vigila in particolare sulla pubblicità indirizzata ai consumatori. In materia, vi è l'esplicito divieto di tenere comportamenti che, considerate tutte le circostanze del caso concreto, siano da considerare “non trasparenti”. Tale criterio è applicato facendo, esemplificatamente, riferimento:

- alla forza contrattuale delle parti;
- al fatto che le condizioni imposte siano ragionevolmente necessarie, per la tutela degli interessi legittimi;
- al fatto che la parte che soggiace a termini e condizioni unilaterali fosse o non fosse in grado di comprendere i relativi documenti;
- al fatto che i beni e servizi avrebbero potuto essere ottenuti da un altro fornitore alle stesse condizioni;
- all'indebita influenza o pressione esercitata su una delle parti;
- alla presenza di un codice regolamentare di settore;
- alle eventuali tattiche sleali usate verso una delle parti;
- al fatto che le parti abbiano agito, o meno, in buona fede.

Determina chiaramente responsabilità il tenere la suddetta condotta non trasparente.

Sotto il profilo collegato dell'etichettatura e dell'identificazione dell'origine del prodotto, la legge ha le seguenti specifiche regole. L'indicazione del paese di origine non è obbligatoria per tutti i prodotti, se non in relazione agli alimenti per il consumo umano, ai prodotti farmaceutici, ai dispositivi che emettano radiazioni elettromagnetiche o che contengano un emettitore laser e, in genere, all'elettronica di consumo.

Infine, il contrassegno “*made in Australia*” può essere apposto sull'etichetta, solo se il prodotto è stato “sostanzialmente trasformato” in Australia, vale a dire se il 50% o più della produzione è avvenuta in Australia ed ivi è stato affrontato il relativo costo.

La tutela dei dati personali è prevista dal *Privacy Act*

1988, normativa che concerne primariamente le agenzie del governo, la maggior parte delle organizzazioni del settore privato (compresi gli enti no-profit), con un fatturato annuo di oltre 3 milioni di dollari australiani, e, dopo l'*Amendment Bill* 2006 del 22 giugno 2006, anche i partiti politici registrati, ormai definitivamente inclusi nel novero dei soggetti tenuti alla privacy.

Le disposizioni, tuttavia, si applicano anche a tutti i fornitori di servizi sanitari indipendentemente dal fatturato, mentre vi è un'esenzione generale per le piccole imprese con un fatturato annuo di massimo 3 milioni di dollari. Infatti, in materia di trattamento dei dati sanitari i diretti titolari dei dati godono del diritto di accesso su ogni documentazione sanitaria che li riguarda; ed è imposto ai fornitori di servizi sanitari di porre a disposizione la predetta documentazione oltre che di stabilire chiaramente le politiche per la gestione delle informazioni personali. Il *Privacy Act* individua dieci fondamentali materie su cui fissa i principi, che prescrivono come le organizzazioni del settore privato debbano raccogliere, utilizzare, mantenere in sicurezza e divulgare i dati personali:

- raccolta (NPP 1);
- uso e divulgazione (NPP 2);
- qualità dei dati (NPP 3);
- sicurezza dei dati (NPP 4);
- accesso aperto (NPP 5);
- accesso e rettifica (NPP 6);
- soggetti identificatori (NPP 7);
- anonimato (NPP 8);
- flussi di dati transfrontalieri (NPP 9) e
- informazioni sensibili (NPP 10).

La legge conferisce ai singoli titolari dei dati il diritto di conoscere quali organizzazioni detengano informazioni su di loro e il diritto di correggere le informazioni inesatte o scorrette. Il *Privacy Act* dà anche possibilità alle organizzazioni di adottare un proprio codice della privacy, che, una volta approvato dal Commissario per la Privacy, diventa vincolante per le stesse.

La violazione della legge o dei codici approvati da parte delle predette organizzazioni dà luogo al diritto dei singoli di esigere un risarcimento dei danni, anche per ragioni di danno morale (*hurt feelings*).

Il Commissario per la Privacy ha nel tempo emanato linee guida per assistere le predette organizzazioni e i fornitori di servizi sanitari nel soddisfare puntualmente gli obblighi di riservatezza e quelli di gestione delle informazioni personali.

Normativa societaria

Le tipologie di entità giuridiche dedite agli affari in Australia sono principalmente la ditta individuale, la *partnership*, la società, la joint venture, il *trust*.

Ditta individuale e partnership

La ditta individuale è personalmente responsabile di tutti gli obblighi interenti gli affari in corso.

La *partnership* richiede la partecipazione di due o più persone fisiche o società, il limite massimo di associazione ammonta a 20 partner. Tuttavia, la *partnership* non rappresenta un'entità giuridica separata dai suoi membri e i partner condividono totalmente profitti e perdite, pur essendo, verso i terzi, responsabili per gli obblighi della società sia separatamente sia congiuntamente. È da segnalare come in alcuni Stati australiani, una specifica forma di società in accomandita, rappresenti un caso di *partnership* in cui è appositamente stabilito che taluni partner abbiano responsabilità limitata alla misura del loro contributo in conto capitale, mentre altri rispondano con tutto il loro patrimonio. In tale tipologia di *partnership*, tuttavia, i partner a responsabilità limitata non devono in alcun modo prender parte alla gestione della *partnership*.

Joint venture

La Joint venture tra due o più persone fisiche o società si forma, spesso, per lo scopo di un particolare progetto industriale o per lo sviluppo tecnologico di un prodotto, di modo che i contributi dei partecipanti siano in genere differenti per tipologia, valore e tempi di esecuzione. Le joint venture possono essere costituite sia in forma di società (come entità giuridica, quindi, separata dai rispettivi soci) sia senza personalità giuridica. I diritti e le responsabilità dei soci dipenderanno dai termini degli accordi intervenuti.

Trust

Il trust concerne la conduzione di uno o più affari mediante devoluzione alla c.d. *trust property* di alcuni beni di capitale, di cui il *trustee* (amministratore) avrà il possesso, svolgendo attività per conto dei beneficiari del trust. Il fiduciario (*trustee*) è dunque responsabile per le obbligazioni del trust, anche se, in genere, godrà di diritto di regresso contro i beni della *trust property* in relazione all'adempimento dei predetti obblighi. I diritti patrimoniali dei beneficiari, invece, dipenderanno dalle condizioni stabilite nell'atto istitutivo di trust, potendo essere tali diritti remunerati a proporzione fissa oppure variabi-

le, vale a dire, in quest'ultimo caso, a discrezione del fiduciario.

Società pubbliche e private

La società australiana sarà o una società privata o pubblica. Una società pubblica si differenzia, fondamentalmente, per il fatto di poter essere quotata presso la borsa australiana (*Australian Securities Exchange*), mentre la società privata limita il numero dei propri membri a 50 e non può impegnarsi in attività di raccolta fondi o emissione di obbligazioni in Australia. La società privata è un veicolo giuridico chiaramente più semplice ed economico da amministrare.

Dal punto di vista dei minimi requisiti legali da osservare, la società australiana deve disporre di una sede legale in Australia, di un certo numero di amministratori residenti australiani (due per le società pubbliche, uno per le società private) e di un segretario australiano residente (facoltativo per le società private). Non vi sono, invece, restrizioni di residenza per gli azionisti o per i soci né generali requisiti di capitale minimo, anche considerato il fatto che la società sarà primariamente gestita dagli amministratori, per quanto di proprietà dei suoi azionisti o soci.

La società rimane, in ogni caso, un'entità giuridica separata dai soci, sia sotto il profilo della responsabilità patrimoniale sia di quella risarcitoria, essendo la responsabilità degli azionisti o soci sempre limitata al valore delle eventuali azioni o quote di interesse possedute.

Le società straniere possono esercitare la propria attività in Australia sia mediante un ramo d'attività (*branch*) sia attraverso una specifica società australiana controllata. Per svolgere le proprie attività mediante *branch*, la società estera deve iscriversi presso il registro delle società (ASIC). Per effetto di tale registrazione la *branch* non assume valenza di stabile organizzazione fiscale né da adito a responsabilità (fiscale) il semplice fatto di diventare parte in giudizio, di svolgere riunioni di soci o amministratori in territorio australiano, di mantenere un conto in banca né, infine, di essere titolare di qualsiasi proprietà locale, mobiliare o immobiliare.

Una società straniera che intenda presentare domanda di registrazione di una *branch* deve riservarsi una denominazione disponibile in Australia e allegare copia autentica del certificato di costituzione (o atto costitutivo) della società madre, nonché di ogni altro documento costitutivo (statuto o altro regolamento equivalente). Inoltre, la so-

cietà madre deve dotarsi di una sede in Australia e nominare un agente locale a fini di rappresentanza. Infine, una volta registrata, la società straniera deve presentare copia del proprio bilancio e osservare ulteriori obblighi periodici di informazione sociale previsti dalla legge locale.

In luogo della *branch*, d'altro canto, la società madre straniera può stabilire una propria controllata australiana, registrando una società interamente nuova, ma in tal caso la neo-entità è indistinguibile da una società domestica, pubblica o privata.

Normativa fiscale

Le imposte sul reddito sono pari a circa il 72% del totale delle entrate fiscali del governo federale Australiano. Le imposte sul reddito personale pesano per il 46% sul totale, con un ulteriore 3% da tasse sui fondi pensione ed un 1% dalle imposte sui *fringe benefits* dei lavoratori dipendenti. Le imposte sul reddito delle società rappresentano, invece, il 22% del totale delle imposte riscosse, mentre il restante 28% proviene principalmente da accise e dazi doganali. A livello locale le entrate derivano dalla c.d. *Goods and Services Tax* (GST), che è certamente imposta del governo federale ed è riscossa dal fisco federale, ma che per la maggior parte delle relative entrate è devoluta ai governi statali e territoriali.

L'Australia è, infine, una parte di un nutrito network di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Residenza fiscale e regime delle plusvalenze

La regola generale per i residenti australiani (esclusi i residenti temporanei) è che siano tassati su ogni loro reddito estero e domestico, nonché sulle plusvalenze (particolari regole riguardano, invece, le plusvalenze fiscali dei cittadini australiani che cessano di essere residenti). I non residenti stranieri, che non optino per la residenza australiana (temporanea o permanente), non sono generalmente tassati sul loro reddito estero o su eventuali plusvalenze, derivanti da beni non definibili come capitale o immobile australiano.

Un trattamento simile è concesso alle persone che siano ai fini fiscali "residenti temporanei" in Australia (a prescindere dal tempo trascorso in Australia). Rientrano nella definizione di residente temporaneo le persone in possesso di un visto temporaneo, che, dunque, potranno andare esenti da imposta australiana sul reddito da fonti esterne all'Australia, ma saranno inevitabilmente tassati in materia di salari e di reddito da lavoro autonomo (percepiti durante il loro soggiorno nel territorio). Comunque vada, le plusvalenze o le perdite in cui incorrano i resi-

denti temporanei, se correlate ad attività o beni non costituenti imponibile localizzato in Australia, non saranno rilevanti a fini fiscali australiani. Un'eccezione riguarda le plusvalenze da azioni rilasciate ai dipendenti stranieri o derivanti da opzioni conferite a fronte della prestazione di lavoro o di servizi in Australia, in quanto detti plusvalori saranno tassati, salvo che parte del rapporto di lavoro non venga svolto in Australia.

In ogni caso, dal 2006, solo alcuni beni di capitale sono considerati imponibili in Australia e il pagamento di interessi finanziari da parte di residenti temporanei a banche non residenti andranno, a loro volta, esenti da qualsiasi ritenuta alla fonte.

Aliquote d'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle società

Gli individui residenti hanno diritto ad un *no-tax-area*, la quale non opera per i non residenti.

L'aliquota massima personale (dal 1° luglio 2006) è del 45%, che, con l'aggiunta della sovrattassa medica (*Medicare Levy*), diventa un effettivo 46,5%.

Le società e le altre entità d'impresa (residenti e non-residenti) sono tassate con un'aliquota unica, sia sul reddito ordinario che sulle plusvalenze, che dal 2001 ammonta al 30%. Se, chiaramente, una società straniera non ha alcuna sede australiana permanente e non realizza profitti aziendali di origine australiana, l'esistenza di una convenzione sulla doppia imposizione garantisce la completa esenzione da imposta.

Il reddito imponibile si calcola mediante previa sottrazione delle deduzioni derivanti da costi d'affari, in modo simile sia per società sia per partnership sia per trust. Le deduzioni ammissibili comprendono le spese sostenute per l'esecuzione di un lavoro o un servizio e, in ogni caso, il deprezzamento e le perdite degli esercizi precedenti (perdite e deprezzamenti che possono essere riportati in avanti a tempo indeterminato, fino ad assorbimento).

Concessioni speciali sono state introdotte per incoraggiare gli investimenti in *venture capital*, capitale di rischio. Perciò, per esempio, l'imposta sui capital gain (*Capital gains tax*) non si applica se si corre il rischio di una duplicazione con l'imposta sui redditi. Vi sono anche varie ipotesi di *rollover* (differimento di imposta) e, a partire dal 2006, per gli stranieri vi è un elenco significativamente ridotto di categorie di capitali imponibili in Australia. D'altro lato, le uniche categorie di attivi di capitale, rilevanti per la CGT dei residenti stranieri, sono gli immo-

bili australiani, gli interessi indiretti in beni immobili australiani (partecipazioni in società che detengono immobili), gli immobili non abitativi dedicati alle attività d'impresa e le eventuali opzioni o diritti su tali immobili. Per interessi indiretti si intendono, in modo particolare, le partecipazioni al capitale di società immobiliari in misura pari o superiore al 10%.

L'imposta si riferisce alle plusvalenze nette, dopo la compensazione con eventuali minusvalenze (sorte in corso dell'attuale periodo fiscale o dei precedenti, peraltro tutte riportabili ad anni successivi), e la plusvalenza netta è tassata secondo l'aliquota generale dell'imposta sulle società (30%), mentre gli individui possono beneficiare di una speciale deduzione proporzionale del 50% sulla plusvalenza imponibile, ma solo per gli attivi immobiliari detenuti per più di 12 mesi (la regola è inapplicabile alle società).

Tuttavia, gli investitori stranieri possono andare esenti da imposta se detengono, mediante un trust locale, un "interesse indiretto" (come sopra definito) in immobili australiani, ma il trust deve essere di tipo "fisso" (deve erogare ai beneficiari un vantaggio patrimoniale fisso).

Periodo fiscale

La società residente in Australia, se costituita in Australia o se presenta il proprio centro di principale di controllo e amministrazione nel paese e svolge sia affari in Australia sia soggiace al diritto di voto maggioritario di azionisti residenti in Australia, deve considerare come periodo fiscale standard, ai fini della tassazione dei redditi, i 12 mesi scadenti al 30 giugno di ogni anno, salvo che il proprio statuto adotti un diverso periodo terminante in altra data.

In particolare, l'autorizzazione ad adottare un diverso periodo fiscale è facilmente concessa alla controllata la cui società madre estera abbia un anno fiscale diverso.

Specificità della tassazione dei redditi delle società

Non vi sono differenze sostanziali tra società pubbliche e private ai fini dell'aliquota fiscale applicata (30%).

Una specificità riguarda, invece, l'introduzione del c.d. consolidato fiscale, dal 1° luglio 2002. Prima di tale data, le società che fossero al 100% controllate beneficiavano di varie forme di sgravio di gruppo. Con l'introduzione del nuovo regime, queste forme di sgravio di gruppo sono state eliminate, con il risultato che il consolidato fiscale è ormai l'unica forma di agevolazione concessa.

Per effetto di questo regime il gruppo viene considerato

come una singola entità, come se le società controllate fossero semplici divisioni della capogruppo, ma al contempo entrano in funzione regole piuttosto complesse sia per la formazione del gruppo sia per l'ingresso e l'uscita di nuovi membri sia per il riporto delle perdite fiscali. In ogni caso, la società a capo di un gruppo consolidato è responsabile, per prima, di tutte le passività fiscali di gruppo, anche se, in caso di fallimento o d'insolvenza, tutte le società controllate hanno responsabilità congiunta e solidale, salvo esista un precedente e valido accordo di condivisione dei carichi fiscali. D'altro canto, i trust non sono considerati contribuenti e, anche se gli amministratori di trust (*trustee*) devono presentare una dichiarazione annuale dei redditi per conto del trust, le imposte sui redditi sono applicate ai soli beneficiari. Il fiduciario (*trustee*) può essere tassato solo laddove non vi siano attualmente beneficiari (o aventi diritto) a redditi provenienti dalla *trust property*, nel qual caso l'amministratore paga le imposte per conto dei beneficiari (anche non residenti); per tale motivo le imposte si applicano senz'altro ai beneficiari, in modo diretto, nei casi di trust fisso (*fixed trusts*), discrezionale (*discretionary trusts*) e di *unit trusts*, che hanno uniformemente la caratteristica di distribuire tutti i redditi ai beneficiari. Taluni trust con struttura societaria (*corporate unit trusts* e *public trading trusts*) sono invece tassati come se fossero società, mentre speciali previsioni si applicano ai *fondi-trust* a carattere pensionistico.

Specificità della tassazione delle partnership e delle joint venture

Le partnership sono soggette a tassazione in capo ai soci, anche se sono tenute a presentare una dichiarazione annuale dei redditi. Pertanto, la tassa sulle plusvalenze e sulle vendite (CGT) è versata dai soci, salvo il caso di alcune partnership in accomandita semplice che sono tassate come le società (doppia imposizione, in capo alla società e ai soci), mentre, all'inverso, vi sono alcune società private (*limited liability company*) che possono optare per il regime delle partnership.

Le Joint venture prevedono una tassazione separata dei partner, ma solo nel modello di joint venture senza costituzione di società distinta dai partner.

I dividendi pagati da una società australiana a soci esteri possono essere caratterizzati dalla presenza o meno di un credito d'imposta per la tassa pagata, a livello della società, sugli utili. In presenza di tale credito d'imposta va chiaramente ridotta l'imposta sul dividendo o la relativa

ritenuta prima della rimessa estera. Il credito non goduto può eventualmente essere riportato in dichiarazione e adoperato negli anni successivi.

La generale ritenuta sui dividendi rimessi all'estero ammonta al 30%, salvo il caso di apposita convenzione contro le doppie imposizioni e salvo il caso di rimessa a favore di *branch* australiana di residente estero, che dal 2005 è completamente esente da imposta.

Un'aliquota forfetaria del 10% si applica sull'importo lordo degli interessi pagati, per operazioni di mutuo intersocietario. Nella maggior parte dei casi, questo tasso non è influenzato dai trattati contro la doppia imposizione, ma alcune convenzioni prevedono esenzioni complete per interessi corrisposti a banche e istituzioni finanziarie estere.

Per le royalty opera l'aliquota generale del 30%, salvo il caso dei più ridotti tassi dal 5 al 15% previsti da vari trattati contro la doppia imposizione.

Antitrust

L'*Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) è uno degli organi regolatori più attivi e di alto profilo in Australia, inteso ad amministrare il rispetto delle disposizioni in tema di monopoli, cartelli e altre pratiche restrittive della concorrenza.

La concorrenza viene tutelata vietando, innanzitutto, gli accordi tra concorrenti in materia di prezzi, di offerta distorsiva di beni e servizi a persone o gruppi di persone (boicottaggi, intese su appalti o sulla gestione di quote di mercato) e in tema di imposizione di prezzi minimi sia di vendita che di rivendita.

Tali divieti sono vigorosamente tutelati dalla ACCC, anche applicando multe sostanziali, proporzionate per esempio a tre volte il profitto realizzato nel dato mercato (con un massimo di A\$ 10 milioni), oppure sanzioni pecuniarie del 36 o del 10% del fatturato realizzato oppure, nei riguardi delle persone fisiche, sino al massimo di A\$ 500.000. Questi importi possono anche cumularsi, essendo di solito riferiti ad ogni singola violazione. Esistono, comunque, anche sanzioni penali per le suddette pratiche anticoncorrenziali, il che da un lato scoraggia i cartelli, dall'altro concorre ad esaltare una concorrenza, già realizzata anche dallo snellimento burocratico nei riguardi delle fusioni e acquisizioni, per le quali non vi è alcun obbligo di previa notifica.

La ACCC, a fronte della citata assenza di obblighi di notifica, ha attivato, tuttavia, un processo di verifica informale che consente alle parti di una fusione o acquisizione di chiedere chiarimenti preliminari alla ACCC, al fi-

ne di evitare la successiva emissione di un'ingiunzione di sospensione delle operazioni.

Le direttive emanate dalla ACCC incoraggiano le parti di una fusione a richiedere una tale verifica informale alla ACCC quando i rispettivi progetti presentano, quantomeno, le seguenti condizioni di rischio per la concorrenza:

- che i prodotti delle parti di fusione siano sostituiti o complementi;
- che l'impresa risultante dalla concentrazione abbia una successiva quota di mercato superiore al 20%.

Tutela della proprietà intellettuale

Brevetti

L'Australia ha predisposto per i brevetti mediante il *Patents Act* 1990 due forme di registrazione, un brevetto standard che ha durata di 20 anni dalla data di deposito e, dal 2001, il brevetto di innovazione, per le invenzioni che non sono sufficientemente originali da soddisfare la soglia di inventiva necessaria per i brevetti standard, e che hanno una durata massima di otto anni. Una domanda di brevetto standard è oggetto di un esame completo come condizione di concessione. La domanda di brevetto innovazione non è, invece, soggetta a tale esame di merito, ma è esaminata solo per la conformità a meri requisiti formali.

Il brevetto standard richiede almeno 2 anni per la sua definitiva concessione, mentre il brevetto d'innovazione richiede circa 6 mesi.

L'opposizione al brevetto è esperibile entro 3 mesi dalla pubblicazione del rilascio del brevetto.

Entrambi i brevetti standard e d'innovazione possono essere messi in discussione, sulle stesse basi della mancanza di novità, di inventiva, di utilità e vari altri motivi tecnici. L'Australia è parte della Convenzione di Parigi, nonché del trattato del 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale.

La domanda di marchio deve essere pubblicata al fine di dar luogo a registrazione effettiva del simbolo o serie di simboli, numero, forma o disegno e simili.

Il tempo di attesa per la registrazione è di 3 o 5 mesi, salvo opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione.

La protezione dura 10 anni, rinnovabili, ma non possono essere registrati marchi puramente descrittivi oppure ingannevoli o costituiti dall'insegna di altri soggetti economici.

Copyright

Il diritto d'autore, se i criteri per la sua sussistenza sono soddisfatti, nasce automaticamente con la creazione dell'opera, con tutti i diritti che ne conseguono, senza necessità alcuna di registrazione o di qualsiasi altra formalità, ivi compresa qualsiasi forma di impossessamento del *copyright*. L'Australia è un membro sia dell'Unione di Berna sia della Convenzione universale su Copyright, così come di un certo numero di altri trattati per la tutela dei diritti personali d'autore.

Il diritto di *copyright* australiano dura per la vita dell'autore, più altri 70 anni dalla morte, e per 70 anni per opere non d'autore (p.e. collettive).

Sono considerate sospette di evasione fiscale e rapporti con proventi di reato (con terrorismo o riciclaggio) le operazioni in contanti per almeno A\$ 10.000 (o l'equivalente in valuta estera).

Sistema valutario e creditizio

Banche

L'Australia ha un sistema bancario sofisticato e stabile. Il sistema bancario è regolato dalla *Australian Prudential Regulation Authority*.

Vi sono quattro grandi banche (*Australia e New Zelanda Banking Group Limited, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank Limited e Westpac Banking Corporation*), varie banche di investimento e un certo numero di banche regionali. Significative anche le banche estere che hanno una presenza in Australia. Gli istituti finanziari non bancari investono anche nel sistema economico, ad esempio per mezzo di cooperative di credito, società di costruzione, società di mutuo soccorso e società finanziarie. Insieme, tutte queste entità offrono una gamma completa di servizi bancari e finanziari e di prodotti per le aziende australiane e i consumatori.

Per le aziende, i predetti servizi includono *corporate finance, project finance*, derivati, finanza immobiliare e delle costruzioni, servizi bancari elettronici.

Non vi sono restrizioni sulla quantità di valuta circolante (in contanti o da trasferimento internazionale di fondi) in o dall'Australia, tuttavia vi sono obblighi di segnalazione per operazioni in sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Scopo principale delle segnalazioni è quello di contribuire alla ferrea applicazione delle leggi fiscali e di quelle anti-riciclaggio.

I rapporti finanziari anti-riciclaggio sono in gran parte sviluppati da segnalazioni degli operatori di settore (banche e finanziarie), che sono indirizzate a fini di analisi all'AUSTRAC (*Australian Transaction Reports and Analysis Centre*).